

Per la corretta individuazione del soggetto competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica relativo ad opere di edilizia privata si riportano dei chiarimenti in merito a quanto contenuto nell'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983

Le modalità di calcolo di tale altezza sono sinteticamente riportate al paragrafo 3 - punto 6 dell'allegato "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983" alla deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012, che così recita: " il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto." Da ciò si desume che:

- 1) trattasi di un'altezza fuori terra di tipo "strutturale" che, quindi, nulla ha a che vedere con le definizioni di "massima altezza fuori terra" utilizzate dai Comuni per valutare la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto con le specifiche normative di attuazione;
- 2) il punto più elevato cui riferire tale altezza è rappresentato dalla massima elevazione dell'organismo strutturale di riferimento; ragion per cui sono ricomprese nel computo di tale altezza anche le strutture lignee o metalliche di coperture leggere e i volumi tecnici strutturali (torrino scala, ...). Nel caso di copertura inclinata l'altezza d'interesse deve essere riferita alla quota del suo colmo;
- 3) la quota a partire dalla quale è necessario misurare la massima altezza strutturale è individuata dal punto più depresso del piano di campagna di progetto (piano di campagna sistemato) disposto intorno all'organismo strutturale d'interesse

Nei grafici in allegato sono schematizzati alcuni casi particolari posti all'attenzione del Comitato di redazione, con la relativa individuazione della hmax.